

COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2015

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

RENDE NOTO

che, a partire **dal 19/05/2015 e fino al 27/06/2015**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare la domanda ai fini della formazione della graduatoria per la corresponsione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione abitativa, secondo quanto predisposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al bando è necessario che il richiedente, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Arcidosso nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di uno Stato non aderente all'Unione Europea, munito di permesso o carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286;
3. per gli immigrati, non appartenenti all'Unione Europea, residenza in Italia da almeno 10 (dieci) anni oppure nella Regione Toscana da almeno 5 (cinque) anni;
4. contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale, con un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
6. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

7. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE Ordinario, rilasciata dall'INPS o da altro soggetto autorizzato;
8. avere una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrante nei seguenti parametri:

FASCIA "A"

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari per l'anno 2015 ad **€ 13.062,14**;

9. non aver fruito di altri benefici pubblici, in qualsiasi forma erogati, a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica, in alcun modo, la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

I coniugi fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso.

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Reddito e Canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE, rilasciata dall'INPS o da altro soggetto autorizzato, avente ad oggetto esclusivamente i redditi da lavoro dipendente anno 2013 e situazione patrimoniale anno 2014 del nucleo familiare. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE Zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione con allegata certificazione ISE/ISEE, del soggetto indicato qual fonte di sostentamento.

Nella fascia "ISE Zero" sono compresi anche tutti i soggetti che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando, sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) attestazione ISE/ISEE, rilasciata dall'INPS o da altro soggetto autorizzato, rilasciata nel 2015, in corso di validità, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente anno 2013 e situazione patrimoniale anno 2014 del nucleo familiare.

b) per i soggetti che dichiarino "ISE zero", inferiore o comunque incongruo rispetto al canone annuo di locazione, certificazione che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei servizi sociali; ove il soggetto non sia in carico ai servizi sociali, è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento, accertabile ed individuata, completa di certificazione ISE/ISEE, del soggetto indicato quale fonte di sostentamento.

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

d) copia del contratto di locazione e documentazione attestante la registrazione del medesimo.

e) per i soggetti con menomazioni di qualunque genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente AUSL.

f) per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere prodotta la relativa certificazione AUSL.

g) per i cittadini immigrati non appartenenti all'Unione Europea certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia o, in alternativa, di cinque anni nella Regione Toscana ovvero, certificazione sostitutiva.

I soggetti richiedenti sono collocati nella graduatoria in base alla diversa incidenza canone/ISE. In caso di parità di punteggio, l'ordine verrà assegnato con sorteggio.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, e attribuisce, altresì, i punteggi a ciascuna istanza, in applicazione di quanto disposto dal presente bando.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali, nei 20 (venti) giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procederà alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria verrà pubblicata all'Albo on-line ed inserita sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi. Ai concorrenti esclusi saranno comunicati, a mezzo di lettera raccomandata A.R., i motivi che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della legge 241/90 il Comune, nella fase istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria all'albo on-line, al Responsabile dell'Area Affari Generali, che provvederà ad adottare un provvedimento in merito.

Art. 7 – Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs n.109/98. Il contributo è riservato ai nuclei familiari rientranti nella **Fascia "A"** e corrisponderà alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di **€ 3.100,00**

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana. Qualora le risorse non siano sufficienti ad accogliere tutte le richieste ammesse e quindi a concedere il 100%, il contributo verrà erogato nella identica minore percentuale del fondo ricevuto rispetto al fabbisogno.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2015 – 31° Dicembre 2015.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo dopo l'avvenuta erogazione del medesimo da parte della Regione Toscana e su presentazione, entro il 31 gennaio 2016, delle copie delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione da parte dei richiedenti.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporterà automaticamente la decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui, alla presentazione delle ricevute di pagamento, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) si farà luogo alla rettifica del contributo, senza modificare la graduatoria, se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone inferiore a quello dichiarato nella domanda.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo saranno quelle successive all'attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica, in alcun modo, la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto entra in possesso dello stesso.

E' parimenti causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, sottoscritte e corredate dall'indirizzo cui trasmettere le comunicazioni e da tutta la documentazione richiesta.

I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e sono scaricabili dal sito internet istituzionale.

Le domande dovranno essere presentate a mano ovvero trasmesse per posta o per Pec esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Arcidosso, Piazza Indipendenza, 30 e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del giorno **27/06/2015 (TERMINE PERENTORIO)**.

Le domande "anche se spedite per posta" che perverranno oltre tale termine, non saranno prese in considerazione.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmessi alla Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n. 109/1998, alla legge 241/90, alla LR 41/2005 e alle direttive regionali in materia.

Arcidosso, li 19/05/2015

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Jacopo Marini